



**Edizione di venerdì 14 Marzo 2025**

## **CASI OPERATIVI**

**Certificazione delle transazione su biglietti aerei**

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

## **GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI**

**La rilevazione contabile della bolletta doganale**

di **Viviana Grippo**

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**Acquisto di fabbricato collabente e agevolazione “prima casa”**

di **Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari**

## **IVA**

**Ruolo della stabile organizzazione negli scambi intracomunitari di beni**

di **Marco Peirola**

## **AGEVOLAZIONI**

**Quotazione PMI: credito d'imposta prorogato sino al 31 dicembre 2027**

di **Angelo Ginex**

## **EDITORIALI**

**Formazione e aggiornamento per il Delegato alle Vendite e Custode Giudiziario**

di **Redazione**

**CASI OPERATIVI**

---

***Certificazione delle transazione su biglietti aerei***di **Euroconference Centro Studi Tributari****Esperto AI****L'Intelligenza Artificiale  
al servizio del tuo Studio**

scopri di più &gt;



Un'agenzia di viaggio OLTA (online travel agency – tale agenzia non ha una sede fisica e chi lavora per essa lavora da remoto in Italia), non IATA, effettua giornalmente, a tutte le ore del giorno (in quanto i clienti provengono da tutto il mondo) vendite di biglietteria aerea, tramite consolidatore e pertanto in ambito di “pratica di intermediazione” prevalentemente verso soggetti Iva (italiani ed esteri), ma anche verso persone fisiche.

Tale “pratica di intermediazione” si compone di 2 movimenti contabili:

- emissione della fattura elettronica per il relativo diritto di agenzia (fee fissa);
- emissione del corrispettivo giornaliero per il biglietto intermediato relativamente al solo margine corrispondente alla differenza tra il costo del biglietto e quanto invece pagato dal cliente. È fondamentale per l'agenzia di viaggio non emettere una fattura per l'intermediazione dei biglietti, in quanto ai biglietti intermediati viene applicato un prezzo superiore a quello di acquisto (c.d. “biglietto ricaricato”), in questo modo con l'emissione del corrispettivo il cliente non può vedere il ricarico in quanto lo stesso riceve solo copia di un estratto conto a fine mese (cosa che invece sarebbe visibile nel caso in cui venisse emessa fattura elettronica).

Tali corrispettivi (relativi ai ricarichi dei biglietti) sono stati ad oggi gestiti con emissione di ricevute cartacee facendo ricorso “*all'esonero alla tenuta di corrispettivi elettronici a norma del D.M. del 10/5/2019 n. 115 del 18/5/19 (data pubblicazione in gazzetta ufficiale) per i compensi relativi alle prenotazioni di servizi in nome e per conto del cliente (diritti/fee di agenzia per l'emissione di biglietteria, prenotazioni in hotel a nome del cliente, ecc.) di qualsiasi ammontare.*” Ovviamente tali corrispettivi, ancorché non elettronici, sono annotati nel registro dei corrispettivi per la corretta rilevazione dell'imposta Iva e del ricavo ai fini reddituali.

È possibile per la casistica sopra segnalata continuare a rilevare i corrispettivi in forma cartacea? Oppure è obbligatorio trasmettere tali corrispettivi elettronicamente all'Agenzia delle entrate?

Inoltre, quando sorge l'obbligo dell'invio dei corrispettivi, in data di emissione del biglietto o

al momento dell'incasso?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



## FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

**GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI**

---

## ***La rilevazione contabile della bolletta doganale***

di Viviana Grippo

OneDay Master

### **Esportazioni, plafond di esportatore abituale e importazioni**

Scopri di più

Le **importazioni di beni dai Paesi extra UE** sono **assoggettate ad Iva** presso l'ufficio doganale di ingresso nel nostro Paese, ne consegue che **l'importatore è tenuto ad effettuare la dichiarazione doganale**, a pagare l'Iva in dogana e registrare la **bolletta doganale sul libro giornale e nei registri Iva**.

Sostanzialmente, la **bolletta doganale**, contenente genere e quantità della merce e imposta dovuta, **ha la medesima funzione della fattura**.

Dal punto di vista contabile, la rilevazione avviene in due momenti:

- rilevazione del costo per **l'acquisto di merci ed estinzione del debito** verso il fornitore estero;
- **imposizione Iva delle merci importate** e contestuale rilevazione contabile della bolletta doganale e del servizio ricevuto.

Dal punto di vista contabile, la **bolla doganale va registrata nel registro Iva acquisti** e nel **libro giornale**, aprendo un conto acceso a un fornitore fittizio che chiameremo **"Fornitore dogana"**, mentre l'imponibile viene imputato a uno **specifico conto da aprire nel piano dei conti** che potrebbe essere *"Acquisti extra UE"*.

Diversi	a	Fornitore dogana
Acquisti <i>extra UE</i>		
Iva c/acquisti		

Dato che sarà lo **spedizioniere** a curare le pratiche relative alla bolletta doganale, questi **emetterà una fattura contenente:**

- **l'importo dei propri servizi** (imponibile Iva);
- **l'importo dell'Iva** sui propri servizi;
- **l'importo dei dazi anticipati in dogana** (importo escluso dalla base imponibile [articolo 15, D.P.R. 633/1972](#));

- **l'importo dell'Iva sull'importazione anticipato in dogana** (importo escluso dalla base imponibile [articolo 15, D.P.R. 633/1972](#)).

Al **ricevimento della fattura dello spedizioniere** si rileverà la **seguente scrittura**:

Diversi	a	Debiti vs Fornitori
Anticipo iva		
Diritti e dazi doganali		
Spese doganali		

La **fattura dello spedizioniere contiene addebiti esclusi Iva** ([articolo 15, D.P.R. 633/1972](#)), tra di essi anche l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto determinata in dogana e da lui pagata/anticipata all'atto dello sdoganamento.

Il **conto "Fornitore dogana"** sarà chiuso come segue:

Fornitore dogana	a	Diversi
	A	Anticipo Iva
		Acquisti extra UE

Alla fine delle rilevazioni in conti **Fornitore dogana, Acquisti extra UE e Anticipo Iva saranno stornati tra loro**.

Resta, chiaramente, la **necessità di rilevare il pagamento della fattura dello spedizioniere** per l'insieme delle sue competenze che saranno **al netto dell'anticipo Iva** (anticipata).

Al fine di consentire agli operatori economici di **assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale** previsti dalla normativa Iva connessi alla registrazione delle "*bollette*" di importazione e, quindi, **consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva pagata all'importazione**, l'Agenzia delle dogane e monopoli ha messo a disposizione del contribuente un **prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale**.

Il modello è **condiviso con l'Agenzia delle entrate** e definito con la **determinazione direttoriale prot. n. 234367 del 3 giugno 2022**, che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, Iva e altri tributi), **suddivisi per aliquote**.

Il **prospetto di riepilogo** ai fini contabili, in considerazione della circolare n. 22/D/2022, viene generato una volta conclusa la fase di svincolo delle merci e tiene conto del fatto che le merci siano state svincolate per intero o per articoli e anche delle eventuali rettifiche o invalidamento della dichiarazione stessa.

**Operativamente**, è possibile accedere e scaricare il "*Prospetto di riepilogo ai fini contabili*" attraverso l'applicazione "*Gestione documenti – Dichiarazioni doganali*".

Per effettuare l'accesso al portale è necessario preventivamente aver aderito all'utilizzo dei servizi telematici doganali. L'istanza di adesione, da inviare tramite pec all'Agenzia doganale di competenza, deve essere predisposta accedendo al seguente [link](#):

Nel dettaglio, si **dovrà procedere come segue**:

1. effettuare l'accesso alla sezione "*Mio profilo*" nel portale dell'Agenzia delle dogane,
2. chiedere **l'autorizzazione ad accedere in qualità di "Importatore"** tramite l'apposita procedura. Accedere al menu "*Autorizzazioni*" / "*Richiedi autorizzazioni*" e selezionare il servizio "*Consultazione dei prospetti – Documenti delle dichiarazioni doganali*" della lista "*Autorizzazioni nazionali*",
3. accedere alla pagina "*Le mie autorizzazioni*" e scegliere il servizio per cui l'importatore è stato autorizzato,
4. procedere **con il tasto "+" per indicare il soggetto incaricato/delegato alla consultazione del documento**, inserendo il relativo codice fiscale e la tipologia di delega che è stata conferita. Si noti che l'operatore deve confermare l'inserimento con il tasto "*Aggiungi*" e, infine, "*Delega*".

Terminata la procedura di autorizzazione e indicazione del soggetto delegato, **quest'ultimo potrà visionare il Prospetto di riepilogo ai fini contabili**, accedendo **all'area riservata del Portale Agenzia delle dogane e monopoli** (con SPID/CNS/CIE), scegliendo la **sezione "*Interattivi*" / "*Dogane*" / "*Gestione documenti – dichiarazioni doganali*".**

## IMPOSTE INDIRETTE

**Acquisto di fabbricato collabente e agevolazione “prima casa”**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

OneDay Master

**Fiscalità indiretta e patrimoniale degli immobili delle persone fisiche**

Scopri di più

Secondo una **recente sentenza della Cassazione (n. 3913/2025)** la fruizione dell'agevolazione **prima casa** può avere ad oggetto anche un **immobile non idoneo ai fini abitativi** al momento dell'acquisto (fabbricato collabente iscritto nella categoria F/2), rilevando la **successiva destinazione abitativa** a seguito degli interventi edilizi che si rendono necessari. Preliminarmente, si ricorda che l'acquisto di un immobile abitativo, fruendo dell'agevolazione prima casa, richiede la **presenza di numerosi requisiti**. In particolare, l'acquirente può beneficiare di tale agevolazione (pagando il 4% di Iva o il 2% di imposta di registro), sempreché **sussistano le condizioni previste dalla Nota II-bis), all'articolo 1, Tariffa, Parte I, allegata al Tuir**, ovvero che quest'ultimo dichiari, **nell'atto di acquisto** (e a pena di decadenza dell'agevolazione in commento):

- di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di **altra casa di abitazione nel territorio del Comune** in cui è situato l'immobile da acquistare;
- di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale **dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà** su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le **agevolazioni prima casa**.

Poiché la norma si riferisce all'acquisto di **case di abitazione**, la circostanza che l'oggetto dell'acquisto sia un **fabbricato collabente** (ossia un rudere) **iscritto in categoria F/2 potrebbe indurre ad escludere l'agevolazione “prima casa”**. Tuttavia, come si vedrà in seguito, è opportuno ricordare che l'agevolazione prima casa è consentita anche per **gli immobili in corso di costruzione**, a condizione che una volta ultimati i lavori l'immobile sia idoneo all'uso abitativo e **non rientri tra le categorie catastali di lusso** escluse dall'agevolazione (A/1, A/8 e A/9).

Come anticipato, sulla questione è intervenuta di recente la Corte di cassazione (**sentenza n. 3913/2025**), secondo cui l'idoneità abitativa dell'immobile acquistato con l'agevolazione **non deve sussistere necessariamente già all'atto dell'acquisto** (come accade per gli immobili già finiti e classificati catastalmente in categoria A), ma può essere **accordata anche ai fabbricati**

**collabenti (F/2)**, poiché ciò che rileva è la possibilità di essere destinati ad abitazione una volta eseguiti i lavori.

Il ragionamento della Suprema Corte parte dalla **natura degli immobili collabenti**, i quali, come si legge nella sentenza, sono iscritti in catasto *“ai soli fini della descrizione dei caratteri specifici e della destinazione, ma senza attribuzione di rendita, in quanto inidonee a utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado”*. Tuttavia, si tratta pur sempre di un fabbricato (e non di un terreno), per il quale è necessario verificare se possa essere **idoneo al soddisfacimento di esigenze abitative**, poiché quest’ultimo costituisce un presupposto per l’applicazione dell’agevolazione prima casa. A dispetto delle considerazioni dell’Agenzia delle entrate, la sentenza della Corte di Cassazione ritiene che né **l’assenza attuale di destinazione ad abitazione**, né la classificazione in categoria F/2 **costituiscano ostacoli all’applicabilità dell’agevolazione prima casa**, poiché ciò che rileva non è tanto la presenza dell’accatastamento in categoria “A” al momento dell’acquisto, bensì la **potenziale idoneità del bene ad essere utilizzato come casa di abitazione entro il termine triennale** di decadenza di cui all’[articolo 76, D.P.R. 131/1986](#).

D’altro canto, se la giurisprudenza, e la stessa Agenzia, hanno da tempo affermato che l’agevolazione prima casa sia fruibile anche per l’acquisto di **immobili in corso di costruzione**, non vi è ragione di **escluderla per l’acquisto di immobili collabenti** sui quali saranno eseguiti dei lavori che lo renderanno idoneo al soddisfacimento delle esigenze abitative.



## ***Ruolo della stabile organizzazione negli scambi intracomunitari di beni***

di **Marco Peirolo**

OneDay Master

### **Esportazioni, plafond di esportatore abituale e importazioni**

Scopri di più

L'Agenzia delle entrate, nella **soluzione prospettata ai quesiti rivolti al Comitato Iva** e da quest'ultimo esaminati con il **Working Paper n. 857/2015**, ha ritenuto che l'**articolo 192-bis, Direttiva 2006/112/CE**, non sia applicabile alle cessioni intracomunitarie di beni, **neppure nell'ipotesi di intervento della stabile organizzazione** posseduta dal cedente nello Stato membro di **destinazione dei beni**.

L'**articolo 192-bis, Direttiva 2006/112/CE** – nel definire i requisiti che devono essere soddisfatti affinché il soggetto estero **non sia stabilito** nello Stato membro in cui possiede la stabile organizzazione – richiede, allo stesso tempo, che il **soggetto non residente effettui una cessione di beni** o una prestazione di servizi imponibile nel predetto Stato membro e che la stabile organizzazione **non intervenga** nella cessione o prestazione.

A sua volta, il **concetto di intervento della stabile organizzazione** nella cessione o prestazione posta in essere dal soggetto estero è definito dall'**articolo 53, Regolamento 2011/282/UE** di esecuzione, secondo cui la partecipazione della stabile organizzazione si configura quando i mezzi tecnici o umani della *branch* sono **utilizzati dal soggetto estero per operazioni inerenti all'effettuazione della cessione o prestazione**, prima o durante la **realizzazione dell'operazione**.

Nel *Working Paper* n. 857/2015, il Comitato Iva ha osservato che, ai fini dell'**articolo 192-bis, Direttiva 2006/112/CE**, il **concetto di stabile organizzazione** è utilizzato, in primo luogo, per individuare il **luogo impositivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi** e, in secondo luogo, per **determinare il debitore d'imposta**.

Confermando la posizione dell'Agenzia delle entrate, il Comitato Iva ha affermato che l'**articolo 192-bis, Direttiva 2006/112/CE**, e l'**articolo 53, Regolamento 2011/282/UE**, **non si applicano agli scambi intracomunitari di beni**.

La **valutazione dell'intervento della stabile organizzazione** assume, infatti, rilevanza al fine di individuare il **debitore d'imposta**, nel solo caso in cui la cessione o prestazione sia

**territorialmente rilevante nello Stato membro in cui è situata la *branch*.** Negli scambi intracomunitari di beni, invece, è **l'acquisto intracomunitario ad essere territorialmente rilevante nello Stato membro** di destinazione dei beni e il debitore della relativa imposta, ai sensi dell'**articolo 200, Direttiva 2006/112/CE**, è il cessionario, a prescindere dall'intervento della stabile organizzazione.

Con la [risposta a interpello n. 57/E/2023](#), l'Agenzia delle entrate, discostandosi dalle indicazioni del Comitato Iva, ha ritenuto che **l'intervento della stabile organizzazione** di una società tedesca nella cessione di un bene inviato dalla Germania **direttamente** al cessionario italiano sia idoneo a **scomporre l'operazione economicamente unica in due distinte operazioni**: il trasferimento di beni dalla casa madre tedesca alla sua *branch*, che, in capo a quest'ultima, dà luogo ad un **acquisto intracomunitario "per assimilazione"**, ai sensi dell'[articolo 38, comma 3, lettera b\), D.L. 331/1993](#), e la **cessione interna** dei beni al destinatario, fatturata dalla *branch* con addebito dell'imposta.

L'intervento qualificante della stabile organizzazione è dovuto alla **negoziazione e conclusione dei contratti di vendita**, nonché alle attività di *pre* e *post*-vendita.

Senza tale intervento, ha puntualizzato la [risposta a interpello n. 57/E/2023](#), l'acquisto intracomunitario, con controparte la casa madre, sarebbe posto in essere dal **cessionario italiano**, sul quale graverebbe anche l'applicazione della relativa imposta, ai sensi dell'[articolo 44, comma 1, D.L. 331/1993](#).

L'individuazione del **debitore d'imposta** nell'acquisto intracomunitario di beni in presenza della stabile organizzazione italiana del cedente non residente è stata **nuovamente affrontata dall'Agenzia delle entrate** con la [risposta a interpello n. 64/E/2025](#).

Anche in questa occasione, l'Agenzia delle entrate ha ribadito che gli acquisti intracomunitari **rientrano** nell'ambito applicativo dell'**articolo 192-bis, Direttiva 2006/112/CE**, e dell'**articolo 53, Regolamento 2011/282/UE**.

Pur trattandosi di una **categoria di operazioni peculiare**, i cui contorni sono tratteggiati a livello nazionale dall'[articolo 38, D.L. 331/1993](#), gli acquisti intracomunitari rappresentano il risvolto, dalla prospettiva dell'acquirente, delle **cessioni intracomunitarie**, di cui all'[articolo 41, D.L. 331/1993](#), che, a loro volta, altro non sono che una **particolare tipologia di cessioni di beni**.

Ne deriva che le **cessioni intracomunitarie** e, di conseguenza, anche gli **acquisti intracomunitari** non possono essere considerati come una **fattispecie estranea rispetto alla categoria generale** delle cessioni di beni, con la conseguenza che l'esistenza della stabile organizzazione del cedente in uno Stato membro non è, da sola, **condizione sufficiente per qualificare tale operatore come soggetto stabilito**, essendo necessario verificare i presupposti previsti dai citati articoli **192-bis, Direttiva 2006/112/CE**, e **53, Regolamento 2011/282/UE**.

A differenza del caso oggetto della [risposta a interpello n. 57/E/2023](#), l'Agenzia delle entrate ha escluso che la **stabile organizzazione svolga un ruolo di effettiva partecipazione negli acquisti intracomunitari, non intervenendo nella negoziazione e conclusione dei contratti** con i clienti finali della casa madre tedesca presenti sul territorio nazionale e **non contribuendo neppure a definire le caratteristiche dei prodotti ceduti** nell'ambito delle attività propedeutiche alla fornitura dei prodotti stessi.

L'attività della stabile organizzazione, consistente nella consulenza e assistenza tecnica successiva alle vendite, è stata, pertanto, ritenuta **non idonea a qualificare il soggetto estero come stabilito in Italia**, con la conseguenza che, nel **rapporto tra la casa madre tedesca e il cessionario italiano**, è quest'ultimo che deve **assolvere l'Iva sugli acquisti intracomunitari di beni**.

## AGEVOLAZIONI

## Quotazione PMI: credito d'imposta prorogato sino al 31 dicembre 2027

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

### Novità modello redditi società di capitali

Scopri di più

L'[articolo 1, comma 449, L. 207/2024](#) (c.d. Legge di Bilancio 2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 e in vigore dal 1° gennaio 2025, ha **prorogato sino al 31 dicembre 2027** la pregevole misura che riconosce un **credito d'imposta** legato alla **quotazione delle PMI**.

Nello specifico, il **bonus quotazione PMI** spetta alle imprese che occupano **meno di 250 persone** e con **fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro** oppure **con totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro**. Ciò significa che, ai fini del beneficio, è necessario il **mancato superamento del limite degli occupati e uno dei due parametri economici/patrimoniali indicati** (l'accesso al beneficio è precluso alla **PMI** che appartenga a un **gruppo** se il **bilancio consolidato** supera le soglie e il numero di occupati indicati).

Sulla base di quanto previsto dal **D.M. 23 aprile 2018**, possono beneficiare del **credito d'imposta** le PMI che:

- sono **costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese** alla data di presentazione della domanda di concessione del credito d'imposta;
- operano nei **settori economici** rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento di **esenzione** (ovvero, il **Regolamento 651/2014/UE** sugli **aiuti di Stato**), compreso quello della **produzione primaria di prodotti agricoli**;
- sostengono **costi di consulenza** allo scopo di ottenere l'ammissione alla **quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione** di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, **non rimborsato o depositato** in un **conto bloccato**, gli **aiuti** individuati quali **illegali e incompatibili** dalla Commissione europea;
- sono **in regola** con la **restituzione di somme dovute** in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- **non** si trovano in condizioni tali da risultare **impresa in difficoltà** così come individuata nel regolamento di esenzione.

La **procedura di ammissione** alla quotazione può avvenire sia un **mercato regolamentato** sia un **MTF** di uno **Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo**. Con specifico riferimento ai mercati regolamentati e agli MTF italiani, il beneficio del credito d'imposta riguarda la quotazione su **Euronext Milan** (ex MTA), compreso il segmento STAR, ed **Euronext Growth Milan** (ex AIM Italia), entrambi gestiti da Borsa Italiana, ora facente parte del gruppo Euronext.

Sempre in virtù del citato dal **D.M. 23 aprile 2018**, sono **ammissibili** i **costi** relativi alle seguenti attività:

1. attività sostenute in vista dell'inizio del **processo di quotazione** e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del **sistema di controllo di gestione**, l'assistenza dell'impresa nella redazione del **piano industriale**, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
2. attività fornite durante la **fase di ammissione** alla quotazione e finalizzate ad attestare l'**idoneità** della società **all'ammissione** medesima e alla **successiva permanenza** sul mercato;
3. attività necessarie per **collocare** presso gli investitori le **azioni oggetto di quotazione**;
4. attività finalizzate a supportare la società emittente nella **revisione** delle **informazioni finanziarie storiche o prospettiche** e nella conseguente preparazione di un **report**, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della **due diligence finanziaria**;
5. attività di assistenza della società emittente nella **redazione** del **documento di ammissione** e del **prospetto** o dei documenti utilizzati per il **collocamento** presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell'**articolo 3, comma 1, n. 34 e 35, Regolamento 596/2014/UE**;
6. attività riguardanti le **questioni legali, fiscali e contrattualistiche** strettamente inerenti alla procedura di quotazione, quali, tra gli altri, le attività relative alla **definizione dell'offerta**, la disamina del **prospetto informativo** o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la **due diligence legale o fiscale** e gli aspetti legati al **governo dell'impresa**;
7. attività di **comunicazione** necessarie a offrire la **massima visibilità** della società, a divulgare l'**investment case**, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Inoltre, sono considerati ammissibili i **costi direttamente connessi** allo svolgimento delle suddette attività prestate da **consulenti esterni**, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari (si tratta, ad esempio, della **consulenza fiscale, legale o della pubblicità**).

Il **credito d'imposta** può essere riconosciuto, fino a un **importo massimo di 500.000 euro**, nella **misura massima del 50%** dei costi complessivamente sostenuti.

L'effettività del sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi devono risultare da

un'**attestazione** rilasciata dal presidente del **collegio sindacale**, oppure da un **revisore legale** iscritto nel registro dei revisori legali, ovvero da un **professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**.

Al fine di poter beneficiare di tale agevolazione, è necessario presentare al MISE **un'istanza (dal 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione fino al 31 marzo dell'anno successivo)** che attesti la sussistenza dei presupposti applicativi dell'agevolazione e indichi l'ammontare del credito d'imposta richiesto. Ne deriva che le imprese che hanno ottenuto la quotazione nel 2024, dovranno inoltrare tale **istanza entro il 31 marzo 2025**. Il MISE, a sua volta, comunica all'impresa richiedente il riconoscimento o il diniego dell'agevolazione.

Da ultimo, il **credito d'imposta** deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta **in corso** alla data della comunicazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta **successivi** fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo; e può essere utilizzato **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 471/1997](#), a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione del beneficio.

## ***Formazione e aggiornamento per il Delegato alle Vendite e Custode Giudiziario***

di Redazione



**Corsi di alta formazione**

**DELEGATO ALLE VENDITE E CUSTODE GIUDIZIARIO**

Corsi validi per l'iscrizione agli Elenchi e per il mantenimento dell'iscrizione

Scopri di più

Il ruolo del Delegato alle Vendite e del Custode Giudiziario è fondamentale nelle operazioni di vendita dei beni pignorati, un compito delicato che richiede non solo una solida preparazione giuridica ma anche la capacità di gestire situazioni complesse e di operare in contesti estremamente regolamentati.

Per rispondere alle esigenze di professionalità e aggiornamento continuo, l'**Università degli Studi Guglielmo Marconi**, in collaborazione con **Euroconference**, offre due percorsi formativi specificamente pensati per chi desidera entrare in questo settore o aggiornare le proprie competenze.

Questi corsi sono conformi alle Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 179-ter disp. att. c.p.c., pubblicate il 7 aprile 2023 dalla Scuola Superiore della Magistratura.

### **1. Corso Abilitante per l'Iscrizione agli Elenchi dei Delegati alle Vendite e Custodi Giudiziari**

Il corso abilita i professionisti all'iscrizione negli Elenchi dei custodi giudiziari e delegati alle vendite, figure di cui il giudice dell'esecuzione si avvale nelle operazioni di vendita di beni pignorati. Destinato ad avvocati, commercialisti, esperti contabili e notai, il corso offre una formazione completa e approfondita, fornendo gli strumenti necessari per gestire ogni fase delle operazioni di vendita, dalla gestione degli adempimenti burocratici fino alla risoluzione delle problematiche più complesse.

Per maggiori dettagli sul programma, [clicca qui](#).

### **2. Corso di Aggiornamento per Delegati alle Vendite e Custodi Giudiziari**

Il corso è progettato per i professionisti già iscritti agli Elenchi ufficiali che necessitano di aggiornare le proprie competenze per mantenere la registrazione. Durante il percorso formativo, i partecipanti avranno l'opportunità di approfondire i temi trattati nel corso

abilitante, con un focus particolare sulle ultime novità normative e operative.

Per maggiori dettagli sul programma, [clicca qui](#).